

se.

8) Nel caso in cui il diritto previsto al #6 del presente allegato non venga esercitato a tempo debito, si potrà sempre esercitarlo, in epoca successiva, fruendo dello sconto del 2% sui premi, ma a condizioni normali di assunzione (visita medica o carenza biennale).

Il Direttore generale, infine, in dipendenza di corrispondenti richieste di chiarimenti da parte dei Consiglieri Grassi, Silvestri, Amari e Fiorentini, precisa che il progetto è inteso a consentire l'adeguamento dei valori assicurati senza un riferimento all'applicazione della clausola ora e che l'assicurazione senza visita medica è già in atto per i contratti fino ad un milione di capitale. Tali proposte, chiarisce il Direttore generale, peraltro molto caute, mirano ad incoraggiare l'assicurazione. La proposta in esame⁽¹⁾ sottoposta al Ministero competente.

Il Consiglio approva.

(1) alla riga 21^a della presente pag. va inserita la parola "sarà" - postilla approvata